

RICORSO STRAORDINARIO
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA

Dell'**Associazione CIRF** (c.f. 04916220827), con sede in Palermo, via San Nicola n. 7/a, in persona del legale rappresentante dott.ssa Maria Luisa Cerrito (c.f. CRRMLS70D62G273U), nata a Palermo il 22.4.1970, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Palermo, via Catania n. 8/bis, presso lo studio legale dell'avv. prof. Carmelo Restivo (c.f. RSTCML76C11G273V; fax: 091.9825048; pec: carmelorestivo@pec.it) e dell'avv. Pierluigi Vigneri (c.f. VGNPLG75R15G273A; fax: 091.9825048; pec: pierluigivigneri@pec.it), che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in calce al presente atto

contro

Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso la cui sede in Palermo, via Alcide De Gaspari n. 81, è elettivamente domiciliato

e nei confronti di

- **REM Srl** (c.f. 05134200822), con sede in Palermo, largo Walter Gropius snc, in persona del legale rappresentante pro tempore (pec: rem.pa@messaggipec.it);
- **Blandi Antonello** (c.f. BLNNNL63P27G273K), nella qualità di titolare della omonima impresa individuale, con sede in Palermo, via Resuttana Colli n. 355 (pec: antonelloblandi@pec.it);

per l'annullamento, previa sospensione

del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive – Assessorato regionale delle attività produttive d.d.g. 383/5.S del 13.3.2018 (**all. 1**), nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di finanziamento presentata dall'Associazione CIRF (inserita nell'allegato 4), nonché della nota del Dirigente generale del Dipartimento prot. n. 13885 del 14.3.2018 (**all. 2**), con la quale detto

decreto è stato notificato all'Associazione, comunicandole l'esclusione della sua domanda;

nonché per la condanna

dell'Amministrazione a adottare, anche in via cautelare, ogni provvedimento conseguente, ivi compresi gli atti necessari al fine di procedere alla valutazione del progetto presentato dall'Associazione CIRF e, ove la valutazione abbia esito positivo, al suo finanziamento.

*** **

FATTO

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive d.d.g. 1350/5 del 14.6.2017 (**all. 3**) veniva approvato – in attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – un Avviso pubblico (**all. 4**) avente ad oggetto la concessione e l'erogazione di agevolazioni in attuazione dell'Azione 1.1.2 «Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese» del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 (d'ora innanzi, Avviso).

L'Avviso – finalizzato al finanziamento di progetti imprenditoriali di investimento finalizzati all'avvio e al consolidamento di percorsi di innovazione – stabiliva che la selezione dei progetti avrebbe avuto luogo con una procedura valutativa a sportello (art. 4): sarebbero stati finanziati, sulla base del criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all'esaurimento delle risorse disponibili (pari a € 28.031.133,40), tutti i progetti che, in sede di valutazione, avrebbero superato la soglia minima di 50 punti.

Successivamente, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive d.d.g. 1657/5 del 18.7.2017 (**all. 5**) venivano apportate alcune modifiche all'Avviso – incidenti (anche) sul requisito di ammissibilità previsto dal par. 2.2, comma 1, lett. c..

Detta previsione – come modificata dal d.d.g. 1657/5 del 18.7.2017 – stabiliva che il richiedente dovesse possedere alla data di presentazione della domanda «la capacità

economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare, che dovrà essere dimostrata da un indice pari ad almeno 0,2 calcolato come rapporto tra patrimonio netto (PN) e costo del progetto (CP)». Aggiungeva poi: «Si precisa che per PN si intende il patrimonio netto (passivo, lettera A, dell'art. 2424 cod. civ., al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni proprie e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili), quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, maggiorato degli eventuali aumenti di capitale sociale deliberati alla data di domanda e comunque versati entro la data di richiesta della prima erogazione. Le imprese non obbligate alla redazione del bilancio possono desumere il PN sulla base di un bilancio redatto ai sensi degli artt. 2424 e 2425 cod. civ. da professionista abilitato o sulla base dei parametri d'impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante al modello Unico e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso»¹.

Il par. 4.4 dell'Avviso indicava la documentazione da allegare alla domanda. Tra questa era prevista, «per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia dell'ultima dichiarazioni dei redditi precedente la data di presentazione della domanda, corredate dal relativo bilancio di verifica redatto secondo le disposizioni normative vigenti» (art. 4.4, comma 1, lett. b, punto II, qui riprodotto fedelmente, con la discordanza tra termini declinati al singolare e termini declinati al plurale presente nel testo dell'Avviso).

Per completare il quadro occorre considerare, infine, l'elenco dei documenti da allegare alla domanda riportato in calce all'ultima pagina del «Modello per l'istanza di finanziamento» (che costituisce l'Allegato 1 dell'Avviso; all. 4). Tra questi documenti era indicata, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, la «copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti».

¹ Ciò viene poi ribadito, nei medesimi termini, in una nota a piè di pagina (nt. 14) dell'Allegato C del modulo di domanda per l'ammissione al finanziamento (contenente il modello di dichiarazione relativa alla capacità finanziaria; all. 6).

Il Cirf, prenotatosi sul portale il 23.7.2017, presentava il proprio progetto (che acquisiva il codice 06PA8559200374) con pec del 25.7.2017 (cfr. riga 34 dell'allegato 4 al d.d.g. 383/5.S del 13.3.2018; all. 1).

Alla domanda era allegata la dichiarazione (**all. 6**) con la quale l'odierna ricorrente attestava di possedere la capacità finanziaria richiesta: il rapporto tra patrimonio netto – ricavato dal bilancio al 31.12.2016 redatto ai sensi degli art. 2424 e 2425 c.c. da un professionista abilitato (**all. 7**), anch'esso presentato unitamente alla domanda – e il costo del progetto risultava pari a 0,21 a fronte di una soglia minima di 0,20.

Giova sottolineare che il termine previsto dalla legge per la presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi relativa al 2016 – come si riconosce anche nella nota prot. n. 13885 del 14.3.2018 (all. 2) – scadeva il 30.9.2017, cioè ben dopo la scadenza del termine stabilito dall'Avviso per la presentazione della domanda di finanziamento (2.8.2017): ciò spiega perché la domanda dell'odierna ricorrente non era accompagnata dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2016², fermo restando che la scelta di presentare, in luogo della dichiarazione dei redditi, il bilancio redatto ai sensi degli artt. 2424 e 2425 c.c. era rimessa alla discrezione del soggetto proponente e non necessitava di una ragione che la giustificasse.

Il Cirf allegava poi alla domanda di finanziamento – come era prescritto dall'art. 4.4 dell'Avviso e come risultava, in termini più chiari, dall'elenco dei documenti da allegare alla domanda riportato in calce all'ultima pagina del «Modello per l'istanza di finanziamento» di cui all'Allegato 1 dell'Avviso (all. 4) – la dichiarazione dei redditi (più precisamente, il Modello Unico Enti non commerciali) presentata al Fisco per gli anni di imposta 2013, 2014 e 2015, corredata dai rispetti bilanci di verifica.

Con il provvedimento impugnato – il d.d.g. 383/5.S del 13.3.2018 (all. 1), pubblicato sul sito del Dipartimento il 14.3.2018 – venivano approvati in via definitiva gli elenchi delle domande di finanziamento ritenute ammissibili (riportato quale

² Veniva prodotta, per mera completezza di documentazione, solo la dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2016, del tutto irrilevante ai fini della prova della capacità finanziaria.

allegato 3 al decreto) e delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili (riportato quale allegato 4 al decreto). La domanda dell'odierna ricorrente risulta nell'elenco di cui all'allegato 4 (riga 34): essa è stata ritenuta «inammissibile ex par. 4.5, comma 3 lett. b, dell'Avviso», come si legge nella colonna in cui viene esplicitata la motivazione dell'esclusione.

Le ragioni di questa esclusione sono state illustrate più diffusamente dalla nota del Dirigente generale del Dipartimento prot. n. 13885 del 14.3.2018 (all. 2), con la quale il d.d.g. 383/5.S del 13.3.2018 è stato notificato al Cerf.

Conviene riportare il passaggio centrale di questa nota: «Le imprese non obbligate alla redazione del bilancio erano tenute a determinare la capacità finanziaria in riferimento al dato del patrimonio netto presente nell'ultima dichiarazione dei redditi. (...). Pertanto, non essendo stata allegata alla domanda di agevolazione la dichiarazione dei redditi anno di imposta 2016 (...), la capacità finanziaria della CIRF andava calcolata in riferimento al dato del patrimonio netto presente nella dichiarazione dei redditi 2015, corredato da bilancio di verifica»; dato dal quale, in effetti, risulta un coefficiente di capacità finanziaria inferiore al valore minimo (0,20) richiesto dall'Avviso.

Prima di illustrare le ragioni della presente impugnazione, sia consentito offrire alcuni elementi di valutazione che, per quanto non presentino una immediata rilevanza sul piano giuridico, appaiono significativi di un contesto procedimentale segnato da molteplici anomalie, al di là di ogni considerazione sui profili di illegittimità ravvisabili.

L'Avviso stabiliva che la selezione dei progetti avrebbe avuto luogo con una procedura valutativa a sportello (par. 4): sarebbero stati finanziati, sulla base del criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all'esaurimento delle risorse disponibili (pari a € 28.031.133,40), tutti i progetti che, in sede di valutazione, avrebbero superato la soglia minima di 50 punti.

In particolare, era prevista una finestra temporale di dieci giorni per la presentazione delle domande (dal trentesimo giorno al quarantesimo giorno

successivo alla pubblicazione dell'Avviso sulla GURS: dunque dal 23.7.2017 al 2.8.2017, posto che dell'Avviso veniva data notizia mediante un comunicato apparso sulla GURS n. 26 del 23.6.2017; **all. 8**). Tuttavia, considerate le caratteristiche della procedura, era determinante essere quanto più possibile tempestivi: la collocazione nella graduatoria e dunque, in caso di superamento del punteggio minimo richiesto, l'accesso al contributo sarebbero stati determinati dal momento in cui la domanda sarebbe stata presentata e dall'ordine di priorità conseguentemente acquisito.

Successivamente, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive d.d.g. 1657/5 del 18.7.2017 (all. 5) venivano apportate alcune modifiche all'Avviso – incidenti (anche) sul requisito di ammissibilità previsto dal par. 2.2, comma 1, lett. c – senza però prevedere il differimento dei termini di presentazione delle domande.

Insomma, l'Amministrazione modificava l'Avviso – intervenendo sul profilo, a dir poco decisivo, dei requisiti di ammissibilità – appena cinque giorni prima dell'apertura della finestra temporale per la presentazione delle domande; e apportava questa modifica senza prevedere il differimento dei termini di presentazione delle domande, come sarebbe stato quanto meno opportuno, posto che avrebbe dovuto essere assicurato ai partecipanti un tempo congruo – e cinque giorni certamente non lo erano – al fine di rimodulare il progetto in funzione della modifica intervenuta.

Al riguardo, è utile evidenziare che il citato par. 2.2, comma 1, lett. c, dell'Avviso – sia nella sua formulazione originaria³, sia in quella risultante dalla modifica⁴ – presentava un requisito di ammissione a geometria variabile, in cui la capacità finanziaria del soggetto rilevava non già in termini assoluti, ma in funzione del progetto. Non rilevava cioè il patrimonio netto in sè considerato, ma il suo rapporto con un dato legato alle dimensioni economiche del progetto; un dato individuato,

³ Il richiedente deve «possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare che dovrà essere dimostrata da un indice pari ad almeno 0,2 calcolato come rapporto tra patrimonio netto (PN) e costo del progetto (CP) al netto dell'aiuto (C)»

⁴ Il richiedente deve «possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare che dovrà essere dimostrata da un indice pari ad almeno 0,2 calcolato come rapporto tra patrimonio netto (PN) e costo del progetto (CP)».

nella seconda versione della previsione, dal costo del progetto e, nella prima versione, dal costo del progetto a carico del richiedente (cioè dalla differenza tra il costo del progetto e il contributo erogabile in ragione delle spese ammissibili).

È dunque evidente che la modifica del par. 2.2, comma 1, lett. c, dell'Avviso – consistente nell'eliminazione dell'inciso finale: «al netto dell'aiuto (C)» – ha avuto un forte impatto sul requisito di ammissione in esame e, dunque, sull'entità economica del progetto che ciascun soggetto poteva presentare in ragione della sua capacità finanziaria. Onde si comprende perché i partecipanti avrebbero potuto avere interesse a rimodulare il progetto in funzione della modifica intervenuta.

Ma vi è di più. Del d.d.g. 1657/5 del 18.7.2017 (all. 5), cioè della modifica dell'Avviso, veniva data notizia – pubblicando un comunicato sulla GURS n. 31 del 28.7.2017 (**all. 9**) – cinque giorni dopo l'inizio della finestra temporale prevista per la presentazione delle domande (23.7.2017). A quella data presentare una domanda era ancora possibile (lo sarebbe stato fino al 2.8.2017). Tuttavia l'Avviso non consentiva che un soggetto presentasse più progetti (par. 2.1, comma 6); pertanto a chi aveva già presentato il suo progetto prima del 28.7.2017 – e, per le ragioni già illustrate, tutti i soggetti interessati, ivi compresa l'odierna ricorrente, avevano provveduto a presentarlo – era comunque precluso presentarne uno nuovo.

Per usare una metafora: l'Amministrazione ha cambiato le regole del gioco durante la partita; e le ha cambiate quando i giocatori, avendo compiuto la loro mossa, non avevano più la possibilità di rimodulare la loro strategia di azione.

Alla luce di queste premesse, è quasi paradossale – e desta più di una perplessità – il seguente passaggio della nota prot. n. 13885 del 14.3.2018 (all. 2): «Si evidenzia che l'Associazione da un semplice calcolo aritmetico era nelle condizioni di appurare che il patrimonio netto era inferiore a quello previsto dal predetto par. 2.2, comma 1, lettera c, dell'Avviso, e che avrebbe potuto, di propria iniziativa, apportare aumenti al proprio capitale, al fine di rientrare nel parametro fissato dall'Avviso». E ancora: «L'impresa avrebbe potuto inoltrare il modello Unico 2017 all'Agenzia dell'Entrate in data antecedente alla presentazione dell'istanza di agevolazione, così calcolando la capacità

finanziaria in riferimento al dato del patrimonio netto presente nella dichiarazione dei redditi anno di imposta 2016».

Queste affermazioni sembrano dimenticare che il requisito della capacità finanziaria era stato modificato a ridosso dell'inizio della finestra temporale prevista per la presentazione della domanda, dandone peraltro avviso cinque giorni dopo l'apertura di tale finestra, quando i soggetti interessati avevano già presentato il loro progetto – il solo consentito – e gli espedienti suggeriti dalla nota in questione per evitare che la domanda risultasse inammissibile non erano più praticabili.

Peraltro l'Amministrazione dovrebbe soltanto valutare, sulla base degli elementi acquisiti al procedimento e di argomenti prettamente giuridici, se la domanda sia o non sia ammissibile, senza dare spazio a improprie considerazioni sulle iniziative che avrebbero potuto essere assunte al fine evitare l'esclusione. Sembra quasi che la nota in questione cerchi di corroborare (o, peggio, di giustificare) l'esclusione della domanda del Cirf attingendo argomenti dalla asserita imputabilità ad esso di una certa negligenza nella gestione della sua partecipazione alla procedura. È quasi superfluo aggiungere che questi argomenti sono tanto irrilevanti quanto inopportuni.

DIRITTO

1 – Violazione della *lex specialis* della procedura e, precisamente, del par. 2.2, comma 1, lett. c, dell'Avviso, come modificato dal d.d.g. 1657/5 del 18.7.2017.

Come già detto, il par. 2.2, comma 1, lett. c, dell'Avviso (come modificato dall'art. 1 d.d.g. 1657/5 del 18.7.2017) prescrive, quale requisito di ammissibilità della domanda di finanziamento, che il rapporto tra patrimonio netto e costo del progetto debba essere almeno pari a 0,2.

Ora, il Cirf, quale ente senza scopo di lucro, non è obbligato alla redazione del bilancio.

Ne consegue che, ai fini della prova del possesso della capacità finanziaria richiesta, il patrimonio netto può essere desunto «sulla base di un bilancio redatto ai sensi degli

artt. 2424 e 2425 cod. civ. da professionista abilitato o sulla base dei parametri d'impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante al Modello Unico e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso» (par. 2.2, comma 1, lett. c, dell'Avviso).

È evidente che questa previsione dell'Avviso prospetta un'alternativa tra due termini posti sullo stesso piano. Il suo tenore letterale e, più precisamente, l'uso della congiunzione disgiuntiva hanno un significato univoco: il dato del patrimonio netto – che consente poi di calcolare l'indice di capacità finanziaria – può essere ricavato indifferentemente dal bilancio redatto ai sensi degli artt. 2424 e 2425 cod. civ. da un professionista abilitato o dalla dichiarazione dei redditi.

Ora, il Cirf ha presentato, come documento allegato alla domanda di finanziamento, il bilancio al 31.12.2016 (all. 7), dal quale risulta un patrimonio netto di € 21.133. Ciò dimostra il possesso del requisito di capacità finanziaria prescritto dall'Avviso: il rapporto tra patrimonio netto e costo del progetto è infatti pari a 0,21.

Non sarebbe necessario aggiungere altro: l'Amministrazione avrebbe dovuto prendere atto del possesso – documentato nei modi previsti dall'Avviso – del requisito de quo e, conseguentemente, ritenere ammissibile la domanda di finanziamento dell'odierna ricorrente.

Il provvedimento impugnato presenta, dunque, un evidente profilo di illegittimità: la violazione del par. 2.2, comma 1, lett. c, dell'Avviso appare persino grossolana, vista l'inequivocabile chiarezza di questa previsione.

Ora, il provvedimento qui censurato muove dall'assunto che il bilancio redatto ai sensi degli artt. 2424 e 2425 cod. civ. da un professionista abilitato non sia sufficiente a individuare il patrimonio netto (e, conseguentemente, l'indice di capacità finanziaria) ove non sia accompagnato dalla dichiarazione dei redditi. Ecco perché è stato considerato il dato del patrimonio netto risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, allegata alla domanda di finanziamento, quella cioè del 2015; dato dal quale risulta un indice di capacità finanziaria inferiore alla soglia minima prevista.

L'assunto dell'Amministrazione è però il frutto di una interpretazione del par. 2.2, comma 1, lett. c, del tutto estranea al tenore letterale di questa previsione. Nei

fatti il Dipartimento ne ha obliterato arbitrariamente una parte – quella che consente di ricavare il patrimonio netto dal bilancio –, così sovrapponendo alla regola dettata dall'Avviso una regola diversa.

E invero, ritenere che il bilancio, se non accompagnato dalla dichiarazione dei redditi, non possa essere prova (del patrimonio netto e dunque) della capacità finanziaria dell'ente, significa ritenere che solo la dichiarazione dei redditi possa esserlo. Ma in questo modo si contraddice platealmente il par. 2.2, comma 1, lett. c, dell'Avviso, il quale stabilisce che patrimonio netto può essere ricavato alternativamente e indifferentemente dal bilancio o dalla dichiarazione dei redditi.

2 – Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità.

L'interpretazione del par. 2.2, comma 1, lett. c, dell'Avviso adottata dall'Amministrazione regionale appare viziata anche da manifesta illogicità.

L'odierna ricorrente è un'associazione senza fini di lucro che svolge in via prevalente le attività di cui all'art. 5 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Da un punto di vista fiscale, dunque, il Cirf è un ente non commerciale, che può svolgere anche un'attività commerciale, purché non la eserciti in via né esclusiva né prevalente.

Ora, dal combinato disposto degli artt. 143 e 144 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sul reddito) emerge che gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione dei redditi – più precisamente, il Modello Unico ENC (enti non commerciali) – solo quando svolgono un'attività commerciale, e devono indicarvi solo i redditi derivanti da tale attività, per la quale devono tenere una contabilità separata.

È il caso dell'odierna ricorrente, che svolge anche un'attività commerciale (marginale rispetto alla sua attività istituzionale) e che proprio per questo motivo ha sempre presentato la dichiarazione dei redditi.

Tuttavia da tale dichiarazione emerge una rappresentazione del tutto parziale, perché riferita solo all'attività commerciale: i dati contabili relativi all'attività

istituzionale dell'ente non compaiono nel Modello Unico ENC, dal quale pertanto non può evincersi in alcun modo il patrimonio netto.

Ecco perché il par. 4.4, comma 1, lett. b, punto II, dell'Avviso prescrive che la dichiarazione dei redditi debba essere «corredata dal relativo bilancio di verifica redatto secondo le disposizioni normative vigenti». E invero, ove l'ente non commerciale non abbia presentato un bilancio redatto ai sensi degli artt. 2424 e 2425 cod. civ. da un professionista abilitato, il dato del patrimonio netto – che, lo si ripete, non risulta dalla dichiarazione dei redditi – deve essere ricavato dal «bilancio di verifica redatto secondo le disposizioni normative vigenti».

È quasi superfluo aggiungere, per altro verso, che tra il Modello Unico ENC e il bilancio di verifica emergerà fisiologicamente una disallineamento, perché l'uno riporta solo i dati dell'attività commerciale dell'ente, mentre l'altro comprende anche i dati della sua attività istituzionale non commerciale (come emerge dal confronto della dichiarazione dei redditi presentata dal Cirf con il Modello Unico ENC 2016 relativo al periodo di imposta 2015 con il relativo bilancio di verifica; **all. 10**).

Emerge dunque l'illogicità dell'interpretazione (del par. 2.2, comma 1, lett. c, dell'Avviso) che ha condotto l'Amministrazione a ritenere inammissibile la domanda di finanziamento del Cirf: non si comprende, invero, perché nel caso degli enti non commerciali il dato del patrimonio netto non possa essere ricavato da un bilancio redatto ai sensi degli artt. 2424 e 2425 cod. civ. e, invece, possa – anzi debba, secondo l'Amministrazione – essere ricavato dalla dichiarazione dei redditi, sebbene il quadro contabile offerto dalla dichiarazione dei redditi sia parziale e il dato del patrimonio netto emerga solo dal relativo bilancio di verifica; cioè da un documento contabile che – a dispetto dal vago riferimento compiuto dall'Avviso alle «disposizioni normative vigenti» che ne dovrebbero disciplinare i contenuti – non presenta una struttura formalizzata e la cui articolazione è affidata alla prassi.

Non si comprende, detto altrimenti, perché il dato del patrimonio netto possa essere ricavato dal bilancio di verifica che correda la dichiarazione dei redditi e non possa esserlo da un bilancio redatto ai sensi degli artt. 2424 e 2425 cod. civ. da un

professionista abilitato, sebbene il secondo sia un documento contabile ben più strutturato e più attendibile del primo.

Sotto questo punto di vista, pertanto, il provvedimento impugnato appare viziato da manifesta illogicità.

DOMANDA CAUTELARE

Per quanto concerne il fumus boni iuris, non è necessario ribadire ulteriormente gli argomenti dedotti, dai quali già emerge la fondatezza del presente ricorso.

È evidente anche la sussistenza del periculum in mora.

Ove infatti la misura cautelare non venga concessa, l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito risulterebbe vano, perché giungerebbe certamente quando – finanziati e realizzati i progetti valutati positivamente – le risorse previste dall'Avviso saranno state esaurite. Ciò anche in considerazione del termine ultimo previsto per l'ammissibilità delle spese a valere sul POR FESR 2014/2020 (par. 4.11, punto 3 dell'Avviso).

*** **

Alla luce di quanto precede

VOGLIA IL COLLEGIO

Annullare, previa sospensione, il decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive – Assessorato regionale delle attività produttive n. 383/5.S del 13.3.2018, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di finanziamento presentata dall'Associazione CIRF (inserendola nell'allegato 4), nonché la nota del Dirigente generale del Dipartimento prot. n. 13885 del 14.3.2018, con la quale detto decreto è stato notificato all'Associazione, comunicandole l'esclusione della sua domanda.

Conseguentemente condannare l'Amministrazione ad adottare, anche in via cautelare, ogni provvedimento conseguente all'annullamento, ivi compresi gli atti necessari al fine di procedere alla valutazione del progetto presentato dall'Associazione CIRF e, ove la valutazione abbia esito positivo, al suo finanziamento.

Con vittoria di spese e di onorari.

Ai sensi dell'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara che il contributo unificato per il presente giudizio ammonta a € 650 (seicentocinquanta).

SI PRODUCONO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. d.d.g. 383/5.S del 13.3.2018 con relativi allegati;
2. nota prot. n. 13885 del 14.3.2018;
3. d.d.g. 1350/5 del 14.6.2017
4. Avviso pubblico avente ad oggetto la concessione e l'erogazione di agevolazioni in attuazione dell'Azione 1.1.2 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 con relativo Allegato 1 (Modello per l'istanza di finanziamento);
5. d.d.g. 1657/5 del 18.7.2017;
6. dichiarazione relativa alla capacità finanziaria;
7. bilancio al 31.12.2016;
8. stralcio della GURS n. 26 del 23.6.2017;
9. stralcio della GURS n. 31 del 28.7.2017;
10. dichiarazione dei redditi presentata dal Cirf nel 2016 con il relativo bilancio di verifica.

Palermo, 12 luglio 2018

avv. prof. Carmelo Restivo

avv. Pierluigi Vigneri